

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1990)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampato n. 3422)

d'iniziativa del deputato BUFFONE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1962*

Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191.